

## AGEVOLAZIONI AUTO: CHIARIMENTI

***La F.I.S.H. su richiesta ci chiede di precisare le disposizioni relative all'acquisto dell'auto con IVA agevolata ed altre disposizioni e noi vi preghiamo di leggerle attentamente.***

L'indicazione di avere un'invalidità indicata con l'art.3 comma 3 non garantisce l'accesso alle agevolazioni per l'acquisto di un veicolo, bisognerebbe verificare eventuali voci fiscali presenti nelle sue certificazioni.

Per completezza di informazioni per quanto concerne le agevolazioni fiscali (iva agevolata 4% e detrazione Irpef al 19%) i beneficiari sono:

- Le persone con disabilità sensoriali: non vedenti (cioè persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della L. 138/2001 individuano le categorie di non vedenti) e sordi con certificazione di sordità rilasciata ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381)
- Le persone disabili con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di accompagnamento (non è indispensabile il verbale di legge 104 art. 3 comma 3 purché il certificato di invalidità civile evidenzia in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa come previsto dalla Circolare Ministeriale n.21/E 23 aprile 2010)
- Le persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni – con certificazione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992 (l'handicap grave, che comporta la limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato anche dal certificato di invalidità civile, attestante "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", che deve fare inoltre esplicito riferimento alla gravità della patologia. È possibile in questo caso prescindere dall'accertamento della legge n. 104/1992, non è sufficiente però la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido "con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita")
- Le persone disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma che non risultano "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione" (non è indispensabile il verbale di legge 104 art. 3 comma 3). In questi casi il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo. L'adattamento è da intendersi: alla guida (strumentazione, cambio automatico, ecc.) da parte della persona disabile munita di patente speciale o al trasporto della persona disabile (sedile scorrevole, scivolo a scomparsa, ecc.). L'adattamento del veicolo deve essere effettuato prima dell'acquisto. Con circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che nel caso di minore riconosciuto soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, a cui sia stato riconosciuto un handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/92), potrà essere riconosciuta l'IVA ridotta anche senza adattamento del veicolo.

Chi si trovasse in calce alla certificazione indicato l'art 381. Del DPR 495/1992 sappia che dà diritto a richiedere il solo contrassegno auto per i parcheggi.

Ringraziando la FISH invitiamo i nostri soci a controllare che sul loro certificato della legge 140/92 sia apposta la scritta "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", in caso contrario inviteremo i disabili a ripresentare la domanda per rifare la visita per la legge 104 onde evitare gli intoppi burocratici che troppo frequentemente si ripresentano.